



# COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25	Oggetto: Aliquota IMU anno 2020.
Data: 30.07.2020	

L'anno duemilaventi , il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
BIANCHI Camilla	X		GALENO Enrico	X	
ARFANOTTI Orazio		X	PEONIA Sabrina	X	
GALIATI Paola	X		BRIZZI Antonio		X
GRASSI Amilcare	X		DAZZI Guido	X	
BONALUME Giorgio Walter	X				
GREGORINI Jacopo		X			
MARCHI Daniele	X				
ZOJA Valerio	X				
CORRERINI Sauro	X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 10	Assenti n. 3	

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il dr. Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi

-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: -----

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**Tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo la regolamentazione stabilita con il decreto n.1 del Presidente del Consiglio in data 1.4.2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. n.201 del 6.12.11 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.284 del 6.12.11 suppl.ord. n.251 e relative modifiche dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione delle istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt.8 e 9 del suindicato D.Lgs n.23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO l'art. 1 comma 639 L.147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e succ. integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC) costituita dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la L. n.160 del 27 dicembre 2019 – Legge di Bilancio – all'art. 1, commi 738 che dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 e che al comma 780 dispone l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'IMU e della TASI, abolendo quest'ultima, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che per ABITAZIONE PRINCIPALE ai sensi dell'art.1 comma 741 lettera b) legge 160 del 27.12.19 si intende:

1) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Sono altresì considerate abitazione principale ai sensi dell'articolo 1 comma 741 lettera c):

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- su decisione del consiglio comunale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 747 la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 760 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

*"VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:*

- *aliquota 5 per mille per le abitazioni principali esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- *aliquota 10,6 per mille per i catastali D (di cui 7,6 per mille quota riservata allo stato) ;*
- *aliquota 8,6 per mille per i catastali C1 e C3 in cui il proprietario eserciti la propria attività o che siano concessi in locazione ed i locatari vi esercitino tali attività;*
- *aliquota 8,6 per mille per l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.*
- *aliquota 8,6 per mille da applicare agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro 1° grado purchè risultante da scrittura privata registrato e che sia utilizzata dal comodatario e dal suo nucleo familiare come abitazione principale*
- *aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili*
- *terreni agricoli e altri terreni esenti*
- *fabbricati rurali strumentali esenti*

*di determinare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale cat. Catastali A1,A8, e A9 e relative pertinenze : euro 200,00 da detrarsi fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportati al periodo d'anno in cui si protrae questa destinazione."*

*"VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI*

- *aliquota 1 per mille per le abitazioni principali alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- *aliquota 1 per mille per i fabbricati agricoli strumentali non soggetti a IMU;*

*Di determinare l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili ai sensi del comma 676 , art 1 della legge 147 del 27/12/2013;*

*Di determinare le seguenti detrazioni ai sensi dl comma 677 dell'art 1 della L 147/2013:*

*1) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 50,00 ( rapportate al periodo di destinazione dell'abitazione a tale finalità);*

*2) detrazione per figli dimoranti e residenti fino a 18 anni (max 4) € 25,00 per ogni figlio (anch'essa rapportata al periodo d'anno in cui il figlio risulta convivente o dimorante) "*

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994 n.133 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 758 art.1 legge 160/2019 i terreni agricoli

VISTO l'art 177 del DI 34//2020 (decreto rilancio che dispone" per l'anno 2020, non e' dovuta la rima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

CONSIDERATO dover definire le aliquote della Nuova IMU tenendo in considerazione la particolare situazione di emergenza sanitaria ed al contempo gli equilibri del bilancio

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.090.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC,

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al zero per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari

al 10,6 per mille

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: esenti
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- aliquota 8,6 per mille per i catastali C1 e C3 in cui il proprietario eserciti la propria attività o che siano concessi in locazione ed i locatari vi esercitino la propria attività;;
- aliquota 8,6 per mille per l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti

all'estero iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non sia locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- aliquota 8,6 per mille da applicare agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro 1° grado purché risultante da scrittura privata registrata e che sia utilizzata dal comodatario e dal suo nucleo familiare come abitazione principale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area finanze ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI 9 favorevoli , 1 astenuto (1 Dazzi) , 0 contrari resi mediante appello nominale, su n.10 consiglieri presenti e n.9 votanti;

#### DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al zero per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille (di cui 7,6 per mille quota stato);
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  - terreni agricoli: esenti
  - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
  - aliquota 8,6 per mille per i catastali C1 e C3 in cui il proprietario eserciti la propria attività o che siano concessi in locazione ed i locatari vi esercitino tali attività;
- aliquota 8,6 per mille per l'unità immobiliare posseduta da cittadini AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non sia locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- aliquota 8,6 per mille da applicare agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro 1° grado purchè risultante da scrittura privata registrato e che sia utilizzata dal comodatario e dal suo nucleo familiare come abitazione principale;

B) di dare atto che all'imposta sull'abitazione principale A1 A8 A9 è applicabile la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;

C) di dare atto ai sensi del regolamento IMU l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata è assimilata all'abitazione principale In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

E) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

F) di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Letto, approvato e sottoscritto

---

IL PRESIDENTE

Fir.to Valerio Zoja

IL SEGRETARIO COMUNALE

fir.to dr. Daniele Giorgi

---

-Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

*Dalla residenza Municipale, li 25.08.2020*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fir.to dr. Luigi Perrone

Timbro

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);
  
- E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ..... al....., come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

*Dalla residenza Municipale, li*

**Il Segretario Comunale**

.....